

Reg. Gen n. 9

del 12/01/2026

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG B9C3C59961-AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG B9E57956E5)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha l'esigenza di provvedere alla manutenzione delle proprietà comunali che comportano necessariamente anche le forniture di materiale edile non predeterminate nel numero e nella consistenza;

Posto che con determinazione n. 841 del 30/12/2025 è stato disposto l'affidamento diretto tramite Sintel dell'"ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG B9C3C59961 alla società BOTTI SPERANDIO SNC con sede in Via Sardegna 15, a Villa Carcina PI/CF 04492560984 che ha offerto il ribasso percentuale del 10,00% (dieci per cento), da applicare al prezziario di Regione Lombardia in vigore al momento dell'aggiudicazione del contratto attuativo, per un importo massimo a base di gara di € 48.000,00 oltre IVA 22%, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;

Vista la necessità di affidare la fornitura di materiale edile in tempi rapidi, si è ritenuto opportuno attivare il 1° Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro di cui all'oggetto, per un importo netto pari a € 7.377,04 oltre IVA 22%, per complessivi € 9.000,00 IVA compresa;

Preso atto che l'importo complessivo del 1° Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro della fornitura di materiale edile è pari a € 7.377,04 oltre IVA 22%, per complessivi € 9.000,00 IVA compresa trova disponibilità ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026/2028, quale quota esigibile per l'anno 2026, come di seguito indicato:

Importo Euro Anno 2026	Capitolo
1.600,00	14021.03.08737001
300,00	01051.03.01300000
250,00	04011.03.02800003
200,00	04021.03.02970001
300,00	04021.03.03180001
200,00	01051.03.03500001
100,00	12011.03.06100070
1.850,00	09021.03.06305000
300,00	06011.03.06395000
3.900,00	10051.03.07315000
€9.000,00	

che presenta la necessaria disponibilità;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso il Settore Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile con le quali la società attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che:

- è stato richiesto il DURC della società BOTTI SPERANDIO SNC rilevando la regolarità contributiva;
- sono state eseguite le verifiche ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto che:

- l'attivazione del contratto avviene tramite il 1° Contratto attuativo (CIG B9E57956E5) – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 – CIG: B8A001AD96;
- il fine e l'oggetto che si intende perseguire è l'esecuzione del servizio in oggetto;
- la forma del contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei Contratti è mediante lettera commerciale;
- il contratto attuativo sarà comunicato con scambio di lettere commerciali tramite PEC.

Rilevato che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara per l'Accordo quadro in oggetto: CIG master B8A001AD96 e il Codice Identificativo Gara relativo al 1° Contratto attuativo: CIG derivato: B9E57956E5;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Dato atto che:

- il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà in più soluzioni salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto Geom. Andrea Cedoni, coordinatore dell'UOC-3- Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, (nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023);
- il Coordinatore del Servizio Manutenzioni Patrimonio e Protezione Civile Geom. Andrea Cedoni ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di affidare** il 1° Contratto Attuativo dell'" ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 - CIG derivato B9E57956E5 alla società BOTTI SPERANDIO SNC con sede in Via Sardegna 15, a Villa Carcina PI/CF 04492560984 per l'importo di € 7.377,04 oltre IVA 22%, per complessivi € 9.000,00 IVA compresa;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi art. 17 c. 5 D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti avvalendosi del sistema FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, tramite consultazione della banca dati istituita presso l'ANAC;
 - ai sensi dell'art. 18 c.2, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
 - se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023;
4. **di assumere** impegno di spesa, di € 9.000,00 IVA compresa, a favore di BOTTI SPERANDIO SNC con sede in Via Sardegna 15, a Villa Carcina PI/CF 04492560984 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026/2028, quale quota esigibile per l'anno 2026, come di seguito indicato:

Importo Euro Anno 2026	Capitolo
1.600,00	14021.03.08737001
300,00	01051.03.01300000
250,00	04011.03.02800003
200,00	04021.03.02970001
300,00	04021.03.03180001
200,00	01051.03.03500001
100,00	12011.03.06100070
1.850,00	09021.03.06305000
300,00	06011.03.06395000
3.900,00	10051.03.07315000
€9.000,00	

che presenta la necessaria disponibilità;

5. **di dare atto** che la società BOTTI SPERANDIO SNC con sede in Via Sardegna 15, a Villa Carcina PI/CF 04492560984 assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
6. **di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
7. **di dare comunicazione** alla società suddetta:
 - che il RUP è il Geom. Andrea Cedoni, Coordinatore del Servizio Manutenzioni Patrimonio e Protezione Civile, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, ha dichiarato che non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023; dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
8. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto attuativo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n.36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio e che la stipula del contratto non è soggetta a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
9. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

10. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 “*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.